

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

12^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

4° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 1988

Presidenza del Presidente ZITO

INDICE

Disegni di legge in sede redigente

«Ordinamento della professione di psicologo» (16), d'iniziativa dei senatori Ossicini ed altri (procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento)

«Ordinamento della professione di psicologo» (139), d'iniziativa dei senatori Filetti ed altri (procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento)

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 1, 5, 6
OSSICINI (*Sin. Ind.*) 5
REZZONICO (DC) relatore alla Commissione ... 2

Disegni di legge in sede deliberante

«Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 416, concernente l'istituzione delle indennità di rischio da radiazioni per i tecnici

di radiologia medica» (523), d'iniziativa dei senatori Mancino ed altri

(Rinvio del seguito della discussione)

PRESIDENTE Pag. 6

I lavori hanno inizio alle ore 12.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

«Ordinamento della professione di psicologo» (16), d'iniziativa dei senatori Ossicini ed altri (procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento)

«Ordinamento della professione di psicologo» (139), d'iniziativa dei senatori Filetti ed altri (procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento)
(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ordinamento della professione di psicologo», d'iniziativa

dei senatori Ossicini, Bochicchio Schelotto, Bompiani, Jervolino Russo, Napoleoni e Scavarolli, per il quale è stata deliberata la procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento.

Sullo stesso argomento è iscritto all'ordine del giorno anche il seguente disegno di legge: «Ordinamento della professione di psicologo», di iniziativa dei senatori Filetti, Biagioni, Florino, Franco, Gradari, La Russa, Mantica, Misserville, Moltisanti, Pisanò, Pontone, Rastrelli, Signorelli, Specchia e Visibelli, per il quale è stata deliberata la procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento.

Data la identità della materia, propongo che i due disegni di legge siano discussi congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Prego il senatore Rezzonico di riferire alla Commissione sui disegni di legge.

REZZONICO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, i due disegni di legge al nostro esame non si differenziano se non per un particolare sul quale gli stessi presentatori potranno fornire in seguito ulteriori precisazioni.

Illustrerò il testo del disegno di legge n. 16, presentato dal senatore Ossicini e da altri senatori, che ripropone il testo di disegni di legge già presentati nel corso di precedenti legislature e che con la sua vicenda conferma la necessità - condivisa da tutte le forze politiche - di dare una diversa organizzazione ai lavori del Parlamento. È infatti la quarta volta che questo disegno di legge viene esaminato dalla Commissione sanità del Senato che lo ha già approvato all'unanimità in tre legislature. C'è da sperare che questa volta la Camera dei deputati sia più zelante e consenta di risolvere un problema annoso che sta comportando difficoltà sempre più gravi dal punto di vista deontologico perchè a tutt'oggi non è riconosciuta la figura dello psicologo: non ci sono controlli e l'attività di questi professionisti si svolge in una sorta di zona franca che non consente nessuna tutela dell'interesse dei cittadini.

Tuttavia, nonostante questa situazione, l'attività degli psicologi si è sempre più sviluppata non solo per l'iniziativa dell'università e di scuole private, ma anche perchè la riforma sanitaria ha previsto ulteriori prospettive professionali. Il problema è inoltre diventato

sempre più spinoso anche alla luce delle modifiche introdotte nell'ordinamento universitario con il prolungamento a cinque anni della durata del corso di laurea in psicologia.

Nella precedente legislatura si era svolto un sufficiente lavoro di approfondimento sul disegno di legge stesso. Si erano raccolte tutte le osservazioni provenienti dall'ordine dei medici e dalle personalità che esplicano ormai da anni la loro attività in campo universitario; a questo titolo il professor Ossicini, un esponente della comunità scientifica nazionale, è stato uno dei protagonisti di questo dibattito.

Illustrerò ora l'articolato del disegno di legge n. 16, che all'articolo 1 definisce la professione di psicologo che comprende lo studio, l'approntamento e l'impiego di metodi, tecniche e strumenti conoscitivi e di intervento per la psicoprofilassi, la psicodiagnostica e le attività di sostegno e di rieducazione psicologica, nonchè l'insieme di tutti i servizi all'individuo, alla collettività ed agli organismi sociali relativi all'ambito di applicazione della psicologia.

L'articolo 2 elenca i requisiti per l'esercizio dell'attività di psicologo e stabilisce che per esercitare tale professione è necessario il conseguimento dell'abilitazione in psicologia mediante l'esame di Stato, nonchè l'iscrizione nell'apposito Albo professionale. Il secondo comma di questo articolo prevede che l'esame di Stato venga disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Su questo punto inviterei i senatori ad esprimere la loro posizione chiedendo se non valga la pena di prevedere già nel disegno di legge dettagliatamente le modalità di svolgimento dell'esame di Stato, in modo che i contenuti del decreto siano sufficientemente definiti.

Il terzo comma dell'articolo 2 prevede inoltre che siano ammessi all'esame di Stato i laureati in psicologia in possesso di adeguata documentazione attestante l'effettuazione di un tirocinio pratico secondo modalità stabilite (e su questo sono d'accordo) con decreto del Ministro della pubblica istruzione da emanarsi tassativamente entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 3 esplicita la formazione richiesta per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica che oggi è lasciata all'iniziativa individuale, senza alcun controllo. Il disegno di legge prevede che l'esercizio delle attività psicoterapeutiche

peutiche sia subordinato ad una specifica formazione professionale da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia, mediante successiva specializzazione almeno quadriennale in uno dei rami della psicologia presso le scuole di specializzazione attivate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. Tutte queste disposizioni avrebbero effetto a partire da un anno dall'entrata in vigore della legge stessa.

L'articolo 4 prevede una ristrutturazione delle scuole di specializzazione, mentre l'articolo 5 - che è uno dei più importanti del disegno di legge - specifica dettagliatamente i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica. Infatti, per esercitare tale attività, fermo restando quanto disposto dal precedente articolo 3, è necessario il conseguimento della abilitazione in psicologia o in medicina e chirurgia mediante l'esame di Stato, ed è richiesta inoltre - questa è un po' una novità - l'iscrizione in uno dei rispettivi Albi professionali o in entrambi, vista anche l'istituzione dell'Albo professionale degli psicologi e dell'Ordine specifico.

Inoltre non è consentito l'esercizio dell'attività professionale in campi della psicologia diversi dalla psicoterapia a chi non è in possesso della laurea in psicologia. Viene in tal modo prevista una soglia critica, decisiva nell'impostazione della legge.

L'articolo 6 prevede l'istituzione dell'Albo e l'aspetto innovativo è che all'interno dell'Albo stesso viene istituito un elenco speciale al quale devono essere iscritti coloro che sono in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta. Oltre all'Albo è istituito altresì l'Ordine degli psicologi, distinto da quello dei medici in quanto vi confluiscono sia gli psicologi sia i medici che svolgono attività di psicoterapia.

L'Ordine degli psicologi viene istituito con l'articolo 7, ed è strutturato a livello regionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e Bolzano, a livello provinciale.

Vengono poi chiarite in dettaglio le modalità secondo le quali questo Ordine si struttura, per cui l'articolo 8 prevede l'istituzione di sedi provinciali del consiglio regionale dell'Ordine.

L'articolo 9 prevede le condizioni per l'iscrizione all'Albo. A tal fine è necessario: essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro della CEE o di uno Stato con cui

esista trattamento di reciprocità; non avere riportato condanne penali; essere in possesso della abilitazione all'esercizio della professione, avere la residenza in Italia o, per cittadini italiani residenti all'estero, dimostrare di risiedere all'estero al servizio, in qualità di psicologi, di enti o imprese nazionali che operino fuori del territorio dello Stato.

L'articolo 10 prescrive le modalità di iscrizione all'Albo.

L'articolo 11 prevede le modalità con le quali il consiglio regionale o provinciale dell'Ordine esamina le domande e quindi provvede con decisione motivata.

L'articolo 12 stabilisce i criteri per la determinazione dell'anzianità di iscrizione all'Albo e quindi le determinazioni per quanto riguarda l'anzianità di servizio.

L'articolo 13 detta norme relativamente alle eventuali cancellazioni dall'Albo, che avvengono d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero, da parte del consiglio regionale o provinciale dell'Ordine, nei casi di rinuncia dell'iscritto - come è ovvio -, nei casi di esercizio di libera professione in situazione di incompatibilità o quando sia venuto a mancare uno dei requisiti prescritti dall'articolo 9, salvo che, nel caso di trasferimento della residenza all'estero, l'iscritto venga esonerato da tale requisito, cioè venga riconosciuta a questi la possibilità di esercitare.

L'articolo 14 precisa la composizione del consiglio regionale o provinciale dell'Ordine, le modalità di elezione del presidente, del vice presidente, del segretario e del tesoriere, i compiti che vengono assegnati al consiglio e gli eventuali incarichi ai consiglieri. Tra le attribuzioni del consiglio, oltre all'elezione degli organi sociali, l'articolo prevede la potestà di conferire eventuali incarichi ai consiglieri, l'ordinaria e straordinaria amministrazione, la cura del patrimonio, la cura dell'osservanza delle leggi concernenti la professione, la tenuta dell'Albo professionale, il compiti di provvedere alle iscrizioni e alle cancellazioni e alla trasmissione dell'Albo stesso e degli aggiornamenti annuali al Ministro di grazia e giustizia nonché al tribunale, la designazione, a richiesta, di rappresentanti dell'Ordine negli enti e nelle commissioni, l'adozione di provvedimenti disciplinari, la riscossione dei contributi.

L'articolo 15 riguarda le attribuzioni del presidente del consiglio regionale o provinciale che ha la rappresentanza dell'Ordine ed

esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge, ovvero dal consiglio.

Secondo quanto stabilito dall'articolo 16, il consiglio dell'Ordine è convocato dal presidente almeno una volta ogni sei mesi.

L'articolo 17 prevede che le decisioni del consiglio debbano essere comunicate entro venti giorni all'interessato e al procuratore della Repubblica competente per territorio.

Nell'articolo 18 si fissano le modalità di scioglimento del consiglio regionale o provinciale quando si ravvisassero situazioni particolari, evidentemente legate alla non osservanza dei propri doveri da parte del consiglio stesso.

L'articolo 19 disciplina i ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio, che possono essere impugnate, con ricorso al tribunale competente per territorio, dagli interessati o dal procuratore della Repubblica.

Gli articoli 20 e 21 disciplinano, rispettivamente, i termini per la presentazione dei ricorsi e le decisioni sugli stessi.

L'articolo 22 stabilisce che l'elezione del consiglio regionale o provinciale si effettua nei trenta giorni precedenti la scadenza del consiglio in carica e che il consiglio dell'Ordine uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio. Si prevede poi che abbiano diritto ad esercitare il voto tutti gli iscritti all'Albo e si prevedono le modalità riguardo all'avviso di convocazione e le modalità di svolgimento della votazione.

L'articolo 23, sempre in relazione a questo tema, prevede la composizione del seggio elettorale, mentre l'articolo 24 stabilisce le modalità della votazione: le schede per la prima e la seconda convocazione sono predisposte in un unico modello, l'elettore non può votare per un numero di candidati superiore alla metà di quelli da eleggere e risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

Gli articoli 25 e 26 concernono, rispettivamente, le comunicazioni dell'esito delle elezioni e l'adunanza del consiglio regionale o provinciale dell'Ordine e le modalità con cui vengono deliberate le cariche sociali, mentre l'articolo 27 disciplina il rinnovo del consiglio.

L'articolo 28 prevede vari tipi di sanzioni disciplinari, di valore diverso a seconda della gravità del fatto: l'avvertimento, la censura, la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non superiore ad un anno e, infine, la radiazione. Naturalmente, oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale previ-

sti dal codice penale, comporta la sospensione dall'esercizio professionale la morosità per oltre due anni nel pagamento dei contributi dovuti all'Ordine.

L'articolo 29 prevede invece le modalità con le quali viene avviato il procedimento disciplinare, mentre l'articolo 30 detta norme circa la composizione del consiglio nazionale dell'Ordine ed i compiti ad esso assegnati.

Infine, l'articolo 31 stabilisce l'alta vigilanza sull'Ordine da parte del Ministro di grazia e giustizia.

Di particolare interesse sono le norme transitorie di cui agli articoli dal 32 al 35, che disciplinano la prima fase di applicazione della legge con riferimento alle modalità di istituzione dell'Albo, alla iscrizione allo stesso ed alla costituzione dei consigli regionali e provinciali dell'Ordine. Si prevede che in sede di prima applicazione della legge sia il presidente del tribunale del capoluogo di regione o di provincia autonoma, entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge, a nominare un commissario che provvede alla formazione dell'Albo professionale degli aventi diritto all'iscrizione a norma degli articoli seguenti. Inoltre - come recita il comma 2 dell'articolo 32 - il commissario, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, indice le elezioni per i consigli regionali o provinciali dell'Ordine, eccetera.

L'articolo 33 merita una valutazione attenta riguardando le modalità di iscrizione all'Albo in sede di prima applicazione della legge, quindi in una fase in cui non sono ancora stati codificati i criteri secondo i quali ci si può iscrivere all'Albo. Secondo quanto stabilito in tale articolo, l'iscrizione all'Albo, ferme restando evidentemente le disposizioni dell'articolo 9, è consentita su domanda da presentare entro sessanta giorni dalla nomina del commissario: a) ai professori ordinari, straordinari, associati, fuori ruolo e in quiescenza che insegnino o abbiano insegnato discipline psicologiche nelle università italiane o in strutture di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale; b) a coloro che ricoprono od abbiano ricoperto un posto di ruolo presso istituzioni pubbliche con un'attività di servizio attinente alla psicologia, per il cui accesso sia richiesto il diploma di laurea e che abbiano superato un pubblico concorso; c) a coloro che da almeno dieci anni abbiano un rapporto stabile di collaborazione con enti o istituzioni pubbliche; d) a coloro che abbiano

operato per almeno dieci anni nelle discipline psicologiche ottenendo riconoscimenti nel campo specifico a livello nazionale o internazionale. Le persone di cui al punto c) sono evidentemente quei medici o quegli psicologi che hanno avuto rapporti, per esempio, con le USL, che sono configurabili come strutture pubbliche, ma non quelli che hanno collaborato con strutture assistenziali private in quanto ciò non viene ritenuto condizione utile e sufficiente per poter essere iscritto all'Albo.

L'articolo 34 stabilisce che nella prima applicazione della legge sarà tenuta una sessione speciale di esami di Stato per titoli alla quale saranno ammessi: a) coloro che ricoprono o abbiano ricoperto un posto presso una istituzione pubblica in materia psicologica per il cui accesso sia richiesto attualmente il diploma di laurea, che costituisce la soglia minima per poter accedere a questo tipo di attività; b) coloro i quali siano laureati in psicologia da almeno due anni, ovvero i laureati in possesso di diploma universitario in psicologia o in uno dei suoi rami, conseguito dopo un corso di specializzazione almeno biennale ovvero di perfezionamento o di qualificazione almeno triennale, e che documentino altresì di avere svolto per almeno due anni attività che forma oggetto della professione di psicologo: il che significa che, sommando le varie esperienze, si deve raggiungere almeno la soglia dei quattro anni; c) i laureati in discipline diverse dalla psicologia, che abbiano svolto dopo la laurea almeno due anni di attività che forma oggetto della professione di psicologo contrattualmente riconosciuta da università o che siano iscritti a scuole di specializzazione in psicologia nonchè i laureati che documentino di aver esercitato con continuità tale attività presso enti o istituzioni riconosciuti dallo Stato per almeno cinque anni dopo la laurea.

Coloro che, essendo laureati da almeno cinque anni, abbiano esercitato attività che formano oggetto della professione di psicologo al di fuori dei casi previsti dal comma 1, potranno accedere ad una sessione speciale per titoli ed esami, che dovrà accertare la preparazione culturale e professionale specifica. Questa è praticamente una soluzione a sanatoria che riguarda gruppi di eventuali laureati ai quali, non rientrando nella casistica prevista dal precedente comma, si consente di accedere ad una sessione speciale che in questo caso non è solo per titoli ma anche per

esami, in quanto vi deve essere un vaglio della loro capacità professionale.

L'articolo 35, infine, stabilisce che all'esame di Stato possono partecipare altresì i laureati in psicologia delle università austriache, anche se non abbiano ottenuto l'equipollenza con la laurea di psicologia conseguita nelle università italiane. Questo riferimento esplicito si rendeva necessario essendo l'Austria al di fuori della CEE.

Direi che le motivazioni per l'approvazione di questo disegno di legge sono state più volte ribadite e che ormai è presente un'attenzione anche a livello di opinione pubblica, non soltanto degli addetti ai lavori, perchè ci troviamo veramente in una situazione di estremo disagio.

Pertanto ritengo che il Senato possa, essendo il provvedimento esaminato in sede redigente, in tempi brevi arrivare alla sua approvazione. Ci siamo preoccupati - sarà una preoccupazione anche del Presidente della Commissione - di stabilire un accordo con i colleghi della Camera dei deputati in modo che questa proposta completi il suo *iter* e quindi diventi, in tempi utili, legge dello Stato.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore, senatore Rezzonico per l'ampia esposizione svolta in questa sede in merito al provvedimento in esame.

Dichiaro aperta la discussione generale.

OSSICINI. Desidero soltanto dare un'informazione dicendo, a corredo di quanto espresso dal relatore, senatore Rezzonico, che vi è stato un incontro con i colleghi della Camera che nella passata legislatura presero in esame questo provvedimento. Nel corso di tale incontro è emerso che il disegno di legge era quasi arrivato alla definitiva approvazione presso la Camera dei deputati; il Parlamento venne sciolto pochi giorni prima che in sede ristretta fossero conclusi i lavori intesi a proporre un testo che, accolto da tutte le parti politiche, non avrebbe incontrato difficoltà per l'approvazione finale, dopo 20 anni di lungo cammino, battendo così ogni *record*.

Mi permetterò, poi, di dare qualche contributo ai nostri lavori consentendo al Senato di operare tenendo conto anche di quanto è stato prospettato alla Camera dei deputati, così da evitare inutili duplicazioni.

Riferirò al Senato sull'incontro svoltosi alla Camera dei deputati, presenti tutti i Gruppi

politici, prima delle ferie natalizie e su ciò che è emerso dal dibattito avvenuto in quella sede. Tutto questo ci porta a ben sperare che si possa ormai arrivare ad un accordo generale per il varo definitivo di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 416, concernente l'istituzione delle indennità di rischio da radiazioni per i tecnici di radiologia medica» (523), d'iniziativa dei senatori Mancino ed altri

(Rinvio del seguito della discussione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 416, concernente l'istituzione delle indennità di rischio da radiazioni per i tecnici di radiologia medica», d'iniziativa dei senatori Mancino ed altri.

Ricordo ai colleghi che nella seduta del 13 gennaio il senatore Gualtieri aveva proposto lo svolgimento di una indagine conoscitiva, preliminarmente all'esame degli articoli, per acquisire il maggior numero di notizie sui rischi derivanti da radiazioni ionizzanti in relazione alle apparecchiature che vengono utilizzate nei vari laboratori.

Ricordo che c'è stata anche una mia proposta circa l'opportunità di ascoltare taluni esperti di settore in via informale in sede di Ufficio di Presidenza, anzichè procedere ad una indagine conoscitiva vera e propria. Propongo pertanto che si proceda nel senso da me indicato.

Poichè non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 12,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale
e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO